II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1972

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

(72/230/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 22 marzo 1971, relativa alla realizzazione per fasi dell'unione economica e monetaria nella Comunità (2), prevede in particolare la progressiva estensione delle franchigie fiscali accordate ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie ;

considerando che occorre facilitare il traffico dei viaggiatori fra gli Stati membri aumentando la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne, prevista nella direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 ; che occorre altresì, allo stesso fine e allo scopo di alleggerire i controlli, semplificare fin d'ora le dichiarazioni da parte dei viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, quando il valore o la quantità delle merci in loro possesso non supera le franchigie autorizzate ;

considerando che occorre fin d'ora far beneficiare di talune franchigie le persone residenti nelle vicinanze delle frontiere intracomunitarie, nonché il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale ;

considerando che, date le difficoltà tecniche sollevate dall'applicazione dell'articolo 6 della precitata direttiva, occorre regolare il problema degli sgravi fiscali nella fase del commercio al dettaglio ;

considerando che, nella prospettiva della progressiva costituzione di un mercato economico avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno esteso alla Comunità, gli Stati membri dovranno sopprimere, negli scambi intracomunitari, i sistemi degli sgravi all'esportazione e delle tassazioni all'importazione, attualmente in vigore, e, di conseguenza, gli sgravi dell'imposta sulla cifra d'affari e delle altre imposte indirette interne nella fase della vendita al dettaglio ;

considerando tuttavia che la soppressione totale di tali sgravi potrà avvenire soltanto gradualmente ; che in una prima fase occorre prevedere alcune norme comuni applicabili ai residenti della Comunità per il caso generale degli sgravi fiscali nella fase del commercio al dettaglio,

(1) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
(2) GU n. C 28 del 27. 3. 1971, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, le parole :
« settantacinque unità di conto »
sono sostituite dalle parole :
« centoventicinque unità di conto » ;

b) al paragrafo 2, le parole :
« venti unità di conto »
sono sostituite dalle parole :
« trenta unità di conto » ;

c) al paragrafo 3, le parole :
« settantacinque unità di conto »
sono sostituite dalle parole :
« centoventicinque unità di conto ».

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, è sostituito dalla disposizione seguente :

« 1. Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa, ogni Stato membro applica, per quanto riguarda l'importazione, in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne, delle merci in appresso indicate, i seguenti limiti quantitativi :

	I *Traffico tra paesi terzi e Comunità*	II *Traffico tra Stati membri*
a) prodotti del tabacco		
sigarette	200 pezzi	300 pezzi
oppure		
sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)	100 pezzi	150 pezzi
oppure		
sigari	50 pezzi	75 pezzi
oppure		
tabacco da fumo	250 grammi	400 grammi
b) bevande alcoliche		
— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22°	1 bottiglia standard (da litri 0,70 a 1 litro)	in totale litri 1,5
oppure		
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22° ; vini spumanti, vini liquorosi	in totale 2 litri	in totale 3 litri
e		
— vini tranquilli	in totale 2 litri	in totale 3 litri
c) profumi	50 grammi	75 grammi
e		
acque di toletta	1/4 di litro	3/8 di litro
d) caffè	500 grammi	750 grammi
o		
estratti e essenze di caffè	200 grammi	300 grammi
e) tè	100 grammi	150 grammi
o		
estratti ed essenze di tè	40 grammi	60 grammi ».

Articolo 3

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, è sostituito dai paragrafi seguenti, mentre i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 6 e 7 :

« 1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia fino a 1/10 dei valori e/o dei quantitativi previsti all'articolo 2 e all' articolo 4, paragrafo 1, colonna II, qualora le merci siano importate da un altro Stato membro da persone residenti nella zona frontaliera dello Stato membro, luogo dell'importazione, o in quella dello Stato membro vicino, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.

Tuttavia, per i prodotti qui sotto elencati, le franchigie possono essere ridotte fino ai limiti seguenti :

a) prodotti del tabacco

sigarette	40 pezzi
oppure	
sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)	20 pezzi
oppure	
sigari	10 pezzi
oppure	
tabacco da fumo	50 grammi

b) bevande alcoliche

— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22°	litri 0,25
oppure	
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22° ; vini spumanti, vini liquorosi	litri 0,50
e	
— vini tranquilli	litri 0,50

2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un paese terzo, da persone residenti nella zona frontaliera, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un altro Stato membro, da appartenenti alle forze armate di uno Stato membro di stanza in un altro Stato membro, ivi compreso il personale civile nonché il coniuge e i figli a carico.

4. Le restrizioni previste dai paragrafi 1 e 2 non sono applicabili qualora le suddette persone forniscano la prova che si recano fuori della zona frontaliera o che non ritornano dalla zona frontaliera dello Stato membro vicino o del paese terzo vicino.

Tuttavia, tali restrizioni permangono applicabili ai lavoratori frontalieri ed al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale qualora essi importino merci in occasione di uno spostamento effettuato nell'ambito della loro attività professionale.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2 e 4, si intende :

— per zona frontaliera, una zona che non può superare 15 km di profondità in linea d'aria a partire dalla frontiera di uno Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro deve includere nella zona frontaliera i comuni il cui territorio risulti in parte compreso nella zona stessa ;

— per lavoratore frontaliero, qualsiasi persona costretta dalla sua attività abituale a recarsi nei giorni lavorativi dall'altra parte della frontiera. »

Articolo 4

L'articolo 6 della direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, è modificato come segue :

a) il testo di detto articolo diventa il paragrafo 1 ;

b) si aggiungono i paragrafi :

« 2. Senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei, gli Stati membri, per quanto riguarda le vendite nella fase del commercio al dettaglio, hanno la facoltà di autorizzare, nei casi ed alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4, lo sgravio dalle imposte sulla cifra d'affari per le merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono da uno Stato membro. Nessuno sgravio può essere accordato per le altre imposizioni indirette interne.

3. Per i viaggiatori che hanno il domicilio o la residenza abituale fuori della Comunità, ogni Stato membro ha facoltà di fissare i limiti e le condizioni di applicazione dello sgravio.

Per i viaggiatori il cui domicilio, residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno Stato membro, lo sgravio fiscale è ammesso soltanto per gli oggetti il cui valore unitario, imposte comprese, ammonta ad un importo superiore a quello fissato all'articolo 2, paragrafo 1.

Gli Stati membri hanno facoltà di fissare detto importo ad un livello più elevato. Inoltre hanno facoltà di escludere dagli sgravi fiscali i loro residenti.

4. Lo sgravio fiscale è subordinato :

a) per i casi di cui al paragrafo 3, primo comma, alla presentazione di un esemplare della fattura o di un documento giustificativo che lo sostituisca, munito di un visto della dogana dello Stato membro dell'esportazione attestante l'uscita della merce ;

b) per i casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, alla presentazione di un esemplare della fattura o di un documento giustificativo che lo sostituisca, munito di un visto della dogana dello Stato membro dell'importazione definitiva o di altra sua autorità competente per le imposte sulla cifra d'affari.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si deve intendere :

— per domicilio o residenza abituale, il luogo menzionato a questo titolo nel passaporto, nella carta d'identità o, in difetto, in qualsiasi altro documento d'identità riconosciuto valido dallo Stato membro dell'esportazione ;

— per oggetto, un bene o un gruppo di beni costituenti normalmente un insieme. »

Articolo 5

Dopo l'articolo 7 della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 7 bis*

Nell'ambito del traffico intracomunitario gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dare ai viaggiatori la possibilità di affermare tacitamente o con una semplice dichiarazione verbale che osservano i limiti e le condizioni delle franchigie autorizzate. »

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi :

— agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1972 ;

— all'articolo 4 della presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1973.

2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DUPONG